

Tribunale di Frosinone, C – Sentenza n. del 23.07.2024

Presidente: *Sordi*

Estensore: *Petteruti*

PROCEDURE CONCORDSUALI – CONFERIMENTO DI AZIENDA – CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE – APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE – TERMINE DI DECADENZA – ART. 33 CCII

Il conferimento in una società, tanto di persone quanto di capitali, dell'azienda facente capo a un imprenditore individuale determina, ai sensi degli articoli 2558 e ss. c.c., un fenomeno traslativo in virtù del quale l'alienante acquista la posizione di socio della società ma, salvo che non risulti il consenso dei creditori, non è liberato dai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta. Pertanto, in tale ipotesi, risulta comunque necessario stabilire se l'attività di impresa individuale sia definitivamente cessata o meno, giacché non è detto che al conferimento segua sempre la cessazione immediata dell'attività dell'imprenditore individuale. L'articolo 33, commi 1 e 2, CCII, statuisce che la liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo, e che per gli imprenditori la cessazione dell'attività coincide con l'iscrizione della cancellazione dal registro delle imprese e, se non iscritti, dal momento in cui i terzi hanno conoscenza della cessazione stessa. Pertanto, il termine di un anno entro il quale l'imprenditore individuale che abbia cessato la sua attività può essere dichiarato fallito ai sensi dell'articolo 33, decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese, senza possibilità per l'imprenditore di dimostrare il momento anteriore dell'effettiva cessazione dell'attività, in quanto il comma 3 della medesima disposizione normativa attribuisce solo al creditore e al Pubblico Ministero la possibilità di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione.